

Pubblicato il 15/07/2020

N. 04567/2020REG.PROV.COLL.
N. 09111/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9111 del 2019, proposto da Green Line Tour S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

Roma Servizi per la Mobilità, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Feroletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1647 del 2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Green Line Tour S.p.a. - titolare di un'autorizzazione rilasciata dal comune di Roma in virtù della quale esercita un servizio di trasporto pubblico di linea mediante autobus di c.d. granturismo - propone ricorso per revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1647 del 12 marzo 2019, che ha respinto l'appello proposto dalla stessa società contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 9540 del 2018. La decisione di primo grado ha in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto il ricorso proposto avverso la nota prot. n. 71486 del 2017 di Roma Servizi per la Mobilità (RSM) e la nota prot. n. 43571 del 2017 del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, mediante le quali è stato ordinato alla società, in applicazione dell'art. 13, comma 2, del regolamento per il "*Servizio di trasporto pubblico di linea di Gran Turismo*" - approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 31 marzo 2016 - il pagamento del canone d'accesso in ZTL BUS 1 e 2 "*con la tariffa prevista dalla DAC 66/14 relativa agli abbonamenti annuali*" per gli autobus impiegati in servizio pubblico di linea di gran turismo a decorrere dalla data di vigenza del regolamento.

La ricorrente assume l'illegittimità della sentenza di questa Sezione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa

pronuncia sul terzo motivo di appello ed altresì perché “*sui due motivi di primo grado non esaminati dal Tar l’Ecc.mo Consiglio di Stato - che pure in punto di fatto ha dichiarato che il motivo di appello era costituito dalla censura di omessa pronuncia*” avrebbe “*per mera svista, omesso di percepire, nella fase preliminare di lettura, quanto affermato dalla sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il ricorso irricevibile solo in parte e in altra parte infondato....*” e che, il terzo motivo d’appello, recante “*omessa pronuncia sui motivi di ricorso. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.*”, era teso ad evidenziare la mancata pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sugli altri motivi del ricorso.

Per Roma Capitale e RSM il ricorso per revocazione sarebbe inammissibile, in quanto non sussisterebbero gli invocati presupposti dell’art. 395, n. 4, c.p.c., rinvenendosi, invece, una confusione tra errore revocatorio ed errore di giudizio, atteso che la ricorrente lamenterebbe la presunta erroneità del ragionamento svolto dal Collegio giudicante in ordine al contenuto delle proprie doglianze e un travisamento delle medesime.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, per granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’errore di fatto deducibile per revocazione deve: a) derivare da errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere come documentalmente provato un fatto in realtà escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenersi ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò di un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1; Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431; V, 5 maggio 2016, n. 1824).

L'errore revocatorio, dunque, oltre a dover apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non va confuso con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice e non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi che danno luogo, tutt'al più, ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5657; 12 gennaio 2017, n. 1296; 6 aprile 2017, n. 1610; 21 agosto 2017, n. 4047).

Nella specie, non sussiste un errore di fatto revocatorio, ossia un abbaglio dei sensi, ma, eventualmente, un'erronea interpretazione del contenuto dell'atto e, pertanto, un teorico error in iudicando, che non risulta, peraltro, decisivo, atteso che la statuizione principale della sentenza è costituita dall'inammissibilità.

E' stato evidenziato che, al fine di giustificare la revocazione, l'errore ex art. 395, numero 4, c.p.c., deve essere stato un elemento decisivo della pronuncia da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431); rapporto di causalità insussistente nel caso di specie.

Nella sentenza impugnata il Collegio ha, innanzitutto, evidenziato, giudicando sul terzo motivo di appello, che esso non meritava accoglimento in quanto attraverso il medesimo *“vengono invece richiamate, in modo generico e disorganico, una serie di questioni a suo tempo dedotte nel primo e nel secondo motivo di ricorso introduttivo, senza peraltro riproporli in modo puntuale, oltre che alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.*

Il che comporta l'inammissibilità della doglianza”.

Dunque, la sentenza ha statuito in via principale l'inammissibilità autonoma del terzo motivo di appello, per violazione del principio di specificità della deduzione appellatoria.

In via secondaria, *ad abundantiam*, ha riesaminato i motivi (confusamente) riemergenti in appello, con cui si deduceva l'erronea inammissibilità pronunciata dal Tar, rispetto a censure del ricorso introduttivo in primo grado.

“In ogni caso le censure, per come individuabili, non potrebbero essere accolte. Va preliminarmente rilevato, per completezza, che la mancata presa di posizione sulle questioni da parte del primo giudice appare giustificata dalla preventiva declaratoria di inammissibilità del ricorso, assorbente rispetto a tali censure di merito”.

Essendo la prima statuizione autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo della sentenza di appello, ne discende l'inammissibilità della deduzione di errore revocatorio appuntato sulla seconda statuizione, poiché questa si rivela non decisiva.

Le statuizioni della sentenza impugnata non costituiscono, quindi, conseguenza di errore di omessa e/o erronea cognizione di un elemento fattuale dirimente ai fini della questione.

Inoltre, riguardo alla specifica problematica dell'assunta incompetenza del dirigente, nella sentenza, la Sezione ha così statuito: *“Il regolamento per il “Servizio di trasporto pubblico di linea di Gran Turismo” è stato adottato con deliberazione del Commissario straordinario di Roma Capitale n. 18 del 31 marzo 2016. ... Tale regolamentazione trova fondamento normativo nell'art. 7, comma 9 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), secondo cui “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato [...]. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. [...] I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma ... neppure è fondato l'ulteriore profilo di censura incentrato sulla competenza di Giunta nell'adozione di una ZTL, tenuto conto che il*

regolamento commissariale fa riferimento a quelle già esistenti, nei cui confronti non vengono anzi sollevate censure. In termini più generali, ritiene il Collegio che la decisione di subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli di gran turismo all'interno della ZTL al pagamento di una tariffa, sia del tutto legittima e che, avendo natura ampiamente discrezionale, una tale valutazione, ancorché innovativa rispetto ad un precedente regime di gratuità nell'accesso (...), non sia censurabile. ... Con la prima ... (delle censure) viene contestata l'illegittimità del provvedimento di determinazione della tariffa per essere stato adottato "da un dirigente", anziché dalla Giunta, nonché per avere il detto dirigente omesso ogni istruttoria in merito al rapporto tra la tariffa e gli effetti in termini di miglioramento della circolazione. La censura non è fondata, atteso che il d.P.R. 3 novembre 2015 di nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale chiarisce che allo stesso erano "conferiti i poteri spettanti all'Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina ed al Sindaco".

La sentenza ha, in conclusione, affermato che è dalla delibera del competente Commissario straordinario che deriva l'istituzione della zona a traffico limitato e, quindi, il potere di imporre la tariffa per l'accesso alla stessa.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità, in via solidale e per la quota di un mezzo ciascuna, che si liquidano nella somma complessiva pari ad euro 5000, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020, tenuta ai sensi degli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del

2020, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO